

Oggetto: Esecuzione Sentenza di Appello. Contenzioso N° 4729/96 Sedicibanca S.p.a. (già Istituto Fed. Credito agrario Italia centrale prima, Credito Agricolo e Industriale S.p.a. poi) / Regione Lazio. Danni per ritardati pagamenti contributi pubblici. Spesa € (689.489,43); cap. T19412; es. 2008.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”, art.17 lettera l;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, la Sentenza del Tribunale Civile di Roma 2^a Sezione n. 17677/2002, relativa al contenzioso n° 4729/96 tra Sedicibanca S.p.a. (già Istituto Fed. Credito agrario Italia centrale prima, Credito Agricolo e Industriale S.p.a. poi) / Regione Lazio ha condannato quest’ultima al pagamento a favore della banca dell’importo di € 689.489,93;

VISTA la successiva Sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sez. 1° n. 3438 del 21 giugno 2006, passata in giudicato, relativa al medesimo contenzioso n° 4729/96 che rigetta l’appello della Regione condannando parzialmente quest’ultima alle spese del grado di appello liquidate a favore della Banca in ulteriori € 3.300,00 oltre alle spese generali, Iva e Cpa;

CONSIDERATO che la Regione, così come suggerito dall’Avvocatura generale dello Stato con nota acquisita al protocollo della Direzione Agricoltura al n. 174970 del 29 novembre 2007, ha rinunciato all’impugnazione in Cassazione;

CONSIDERATO che la citata rinuncia viene motivata in quanto:

1. un eventuale ricorso che riproponesse in Cassazione la questione del difetto di legittimazione attiva della Banca non darebbe di sicuro esito favorevole in quanto la pronuncia della Corte d’Appello si fonda:
 - a. sulla normativa applicabile;
 - b. su precedenti pronunce;
 - c. su accertamenti di fatto non sindacabili mediante ricorso in Cassazione;
2. viceversa avrebbe buone possibilità di accoglimento un eventuale ricorso della Banca;
3. qualora la Regione rinunciasse ad impugnare in Cassazione la pronuncia, la Banca ometterebbe di proporre ricorso avverso al capo della sentenza in cui è rimasta soccombente, con ciò rinunciando all’importo di € 138.417,34 oltre agli interessi anatocistici;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura al n. 23182 del 13 febbraio 2008, con la quale l’Avvocato Garbarino, in nome e per conto della Sedicibanca S.p.a. (già Istituto Fed. Credito agrario Italia centrale prima, Credito Agricolo e Industriale S.p.a. poi), intima il pagamento di quanto previsto nella sentenza predetta e passata in giudicato;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma di € 689.489,43 alla Sedicibanca S.p.a. (già Istituto Fed. Credito agrario Italia centrale prima, Credito Agricolo e Industriale S.p.a. poi), in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Roma Sez. I^a n. 3438 del 21 giugno 2006, passata in giudicato;

CONSIDERATO che il capitolo T19412 relativo alla copertura degli oneri a carico della regione derivanti dall'esecuzione di sentenze definitive presenta la necessaria disponibilità economica;

D E T E R M I N A

In coerenza con quanto esposto in premessa,

di impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3438 del 21 giugno 2006, passata in giudicato, la somma di € 689.489,43 alla Sedicibanca S.p.a. (già Istituto Fed. Credito agrario Italia centrale prima, Credito Agricolo e Industriale S.p.a. poi), codice fiscale 00399700582, con sede in via Zucchelli, 16 - 00187 ROMA .

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini